ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2021 (punto N 24)

Delibera N 1153 del 08/11/2021

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Laura ACHENZA

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), articolo 40-bis. Indirizzi per l'utilizzo del tesserino degli hobbisti.

Presenti

Eugenio GIANIStefania SACCARDIStefano BACCELLISimone BEZZINIStefano CIUOFFOLeonardo MARRASMonia MONNIAlessandra NARDINISerena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata dalle leggi regionali 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018) e 5 agosto 2021, n. 30 (Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018);

Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere j-bis) e j-ter) della L.R. 62/2018, come modificata dalla L.R. 30/2021 che definisce, rispettivamente, la figura dei "non professionisti" e i mercatini ad essi dedicati;

Visto, altresì, l'articolo 40-bis della L.R. 62/2018, come modificata dalla L.R. 30/2021 che, al comma 2, stabilisce che i non professionisti non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno; al comma 3 che i non professionisti devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento e al comma 6 che la Regione deve definire le caratteristiche del tesserino medesimo, il quale deve contenere un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci;

Preso atto che la modifica alla L.R. 62/2018, introdotta dalla L.R. 30/2021, è intervenuta sulla definizione ma non sulla sostanza della specifica figura non professionale, definita oggi "non professionista" ma coincidente con la precedente figura di "hobbista", in quanto entrambe le figure sono definite come "soggetti, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40-bis";

Preso atto che, prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 30/2021, il modello di tesserino degli hobbisti, approvato con decreto dirigenziale n. 15104 del 22 settembre 2020, conteneva un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei;

Ritenuto opportuno, anche a seguito di confronto con i Comuni e in assenza di specifiche previsioni normative, stabilire disposizioni uniformi in ordine alla fase transitoria dalle disposizioni in materia di tesserino degli hobbisti a quelle in materia di tesserino dei non professionisti, tali da non discriminare i soggetti già in possesso di un tesserino di hobbista ancora valido, ma piuttosto di consentire loro di partecipare allo stesso numero di manifestazioni cui possono partecipare i non professionisti, ai sensi del citato articolo 40-bis, comma 2, della L.R. 62/2018;

Valutato più opportuno, rispetto al ritiro dei precedenti tesserini ancora in corso di validità e alla sostituzione con i nuovi, che avrebbe costituito un aggravio procedimentale per i Comuni e un onere economico per i privati, consentire che i titolari di tesserini identificativi degli hobbisti, ancora in corso di validità, possano partecipare a un numero di manifestazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera j-ter) della L.R. 62/2018 non superiore a dieci e ai Comuni di apporre le vidimazioni anche al di fuori degli spazi prestampati sul tesserino, secondo le modalità ritenute più opportune;

A VOTI UNANIMI

1. di consentire che il tesserino identificativo degli hobbisti, di cui all'articolo 40-bis, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata dalla legge regionale 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018), mantenga la sua validità su tutto il territorio regionale per la durata stabilita dall'articolo 40-bis, comma 5, ossia un anno a partire dalla data di rilascio, consentendo al titolare di partecipare a un numero di manifestazioni non superiore a dieci ogni anno, come stabilito dall'articolo 40-bis, comma 2, della L.R. 62/2018, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 30 (Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018);

2. di consentire ai Comuni di apporre le vidimazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 7, della L.R. 62/2018 anche al di fuori degli spazi prestampati per la vidimazione, secondo le modalità ritenute più opportune.

3. di trasmettere la presente delibera ai Comuni, alle Unioni di Comuni e all'ANCI Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile LAURA ACHENZA

Il Direttore ALBINO CAPORALE